

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

La Fondazione "Don Carlo Gnocchi" ONLUS tramite il Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo con sede in Milano - via Gozzadini, 7 -, codice fiscale n. 04793650583 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata da Mons. Angelo Bazzari, nato a Pecorara, il 28/02/1943

E

ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS con sede legale in VIALE FORLANINI, 121 - CARRAGNATE H. SE codice fiscale n. 91035640158 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Dott./Dott.ssa GIOVANNI CARRINO nato/a a NAPOLI il 27/06/1971

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti al tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Fondazione "Don Carlo Gnocchi" Onlus, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art 18 della L.196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell' art. 18 comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e avviene a titolo di gratuità.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per le responsabilità civili.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- Svolgere le attività previste da progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

I tirocinanti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono adeguatamente coperti da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, specificatamente:

- Gli allievi frequentanti i corsi organizzati dalla Fondazione per conto della Provincia di Milano o Regione Lombardia risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte della Fondazione Don Carlo Gnocchi con la compagnia assicurativa Carige di Genova (polizza infortuni e responsabilità civile n. 10203).
- Gli allievi che frequentano i Corsi di Laurea presso la Fondazione risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte dell'Università agli Studi di Milano con Fondiaria-SAI SpA (polizza responsabilità civile n.0270.0784894.78) e con Unipol (polizza infortuni n.758/78/49381458).

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), ed al soggetto promotore.

Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna a:

- Garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- Consentire al tutor dell'ente promotore/attuatore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e per stendere la relazione finale
- Informare l'ente promotore/attuatore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo la legge 123/2007

Art. 6

La presente convenzione ha durata 1 ANNO...decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata salva disdetta di una delle due parti da prodursi con lettera raccomandata. In tal modo la scadenza si produrrà nei tre mesi successivi alla data di ricevimento della lettera.

Milano, il 06/12/2009



Fondazione "Don Carlo Gnocchi" Onlus
Per il Legale Rappresentante
Mons. Angelo Bazzari
Il Direttore Ce.F.O.S.
Dott. Saverio Lorini

Ditta **ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS**
Il Legale Rappresentante: 970336036 - P. IVA 01824680023
Dott./Dott.ssa *Garbagnate* Agente Mil. (MI)
Tel. 02.99026314 - Fax 02.99092101
E-mail: garbagnate@dianova.it